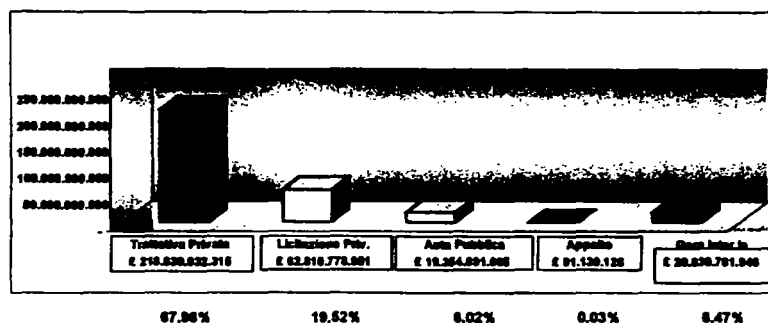


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Suddivisione degli importi per sistema di scelta del contraente

Sede		Tp	Lp	Ap	A	GI	Totale
Piemonte	N. Contratti	422	32	5	-	4	463
	Importo	17.747.058.483	2.907.108.512	462.229.363	-	9.906.943.080	31.023.337.438
Liguria	N. Contratti	178	8	-	-	-	186
	Importo	8.334.445.185	1.357.097.078	-	-	-	9.691.542.263
Lombardia	N. Contratti	525	57	18	1	7	608
	Importo	26.569.421.624	7.276.169.182	5.272.670.297	60.285.328	5.290.400.315	44.468.948.748
Trentino	N. Contratti	98	1	2	-	-	101
	Importo	2.799.675.751	193.998.559	1.048.549.791	-	-	4.042.224.101
Veneto	N. Contratti	348	25	1	-	1	375
	Importo	17.363.550.786	4.197.149.429	101.523.200	-	456.874.100	22.119.097.495
Friuli V. Giulia	N. Contratti	163	10	-	-	-	173
	Importo	5.705.372.671	4.557.948.032	-	-	-	10.263.320.703
Emilia Romagna	N. Contratti	647	21	13	-	3	684
	Importo	30.710.077.585	8.071.248.628	2.570.523.808	-	677.632.329	42.029.482.345
Toscana	N. Contratti	496	12	1	-	3	512
	Importo	20.187.137.317	2.068.460.244	243.217.726	-	1.665.750.000	24.164.565.287
Marche	N. Contratti	178	8	4	-	3	193
	Importo	4.429.579.496	1.954.589.071	752.697.954	-	1.243.084.800	8.379.931.121
Lazio	N. Contratti	353	37	12	-	-	402
	Importo	18.033.563.180	4.225.040.743	2.325.365.690	-	-	24.583.969.613
Abruzzo	N. Contratti	201	16	1	-	1	219
	Importo	6.236.410.356	1.853.687.035	575.436.999	-	268.611.224	8.734.125.614
Umbria	N. Contratti	69	13	1	-	-	83
	Importo	4.627.050.419	1.127.914.308	63.500.000	-	-	5.818.464.727
Molise	N. Contratti	26	1	-	-	-	27
	Importo	918.409.185	383.763.700	-	-	-	1.300.172.885
Campania	N. Contratti	373	73	4	-	-	450
	Importo	16.945.535.727	5.001.208.707	457.017.700	-	-	22.403.760.134
Puglia	N. Contratti	182	68	7	-	2	259
	Importo	10.058.098.179	5.145.754.392	2.762.520.950	-	708.268.050	18.674.641.571
Basilicata	N. Contratti	85	10	-	-	-	95
	Importo	3.242.833.338	371.427.689	-	-	-	3.614.261.027
Calabria	N. Contratti	92	20	9	-	-	121
	Importo	4.981.085.687	5.936.169.342	1.854.678.080	-	-	12.771.933.109
Sicilia	N. Contratti	224	24	2	2	1	253
	Importo	8.024.682.523	2.530.641.208	457.876.486	30.844.800	613.238.268	11.657.283.285
Sardegna	N. Contratti	175	21	1	-	-	197
	Importo	11.727.044.843	3.851.426.894	407.082.943	-	-	15.985.554.680
N. Contratti		4.836	467	91	3	26	5.401
Importi		218.839.832.315	62.616.778.961	18.364.891.895	91.136.128	20.839.791.946	321.728.914.345



8.3 L'esame effettuato a campione su alcune tipologie contrattuali della Struttura Centrale ha evidenziato le seguenti anomalie :

- Repertorio Speciale n. 050070/74 del 24 febbraio 1998: proroga al contratto rep. 11584/35 del 29 dicembre 1994 per la fornitura di carburanti e lubrificanti per le esigenze del parco veicoli .

Il ricorso ad una proroga in forma privata in presenza di un contratto avente validità biennale, è addebitabile ad una non corretta programmazione dell'attività da parte della struttura. Tale comportamento ha sicuramente determinato l'impossibilità, per il periodo di tempo in cui si è dovuto far ricorso alla proroga, di conseguire prevedibili benefici economici derivanti dall'esperimento di una nuova procedura concorsuale comunitaria.

- Repertorio Speciale n. B/05029/82 del 26 febbraio 1998: contratto in forma privata per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione delle attività relative al D.L.vo n. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (importo: £. 350.000.000 più IVA).

- Il contratto in argomento evidenzia aspetti sintomatici della gestione.

Licitazione privata per la fornitura di carburanti e lubrificanti – Importi: 1° lotto L. 18.673.800.000 – 2° lotto L. 72.040.188.000 – 3° lotto L. 472.485.300 oltre IVA.

L'esame degli atti non ha consentito di comprendere le ragioni sostanziali della ripartizione della gara in tre lotti.

Il sistema prescelto, infatti, si presta a probabili strumentalizzazioni, quanto meno da parte delle dirette partecipanti, della selezione.

Nella specie è risultato che le tre imprese partecipanti alle gare – soltanto per il terzo lotto ha partecipato una quarta concorrente – sono risultate aggiudicatarie di un lotto ciascuno.

Inoltre il frazionamento della fornitura determina un appesantimento della procedura di scelta del contraente e la presenza di altrettante parti, in luogo di una sola, pienamente responsabile di una fornitura omogenea.

- Licitazione privata per la fornitura di beni e servizi per l'informatizzazione di n. 10.346 Uffici postali a basso-medio traffico per l'automazione al pubblico dei servizi finanziari. 1° lotto L. 119.873.892.000 oltre IVA - 2° lotto L. 16.500.000.000 oltre IVA - 3° lotto L. 6.044.020.000 oltre IVA.

Anche il presente appalto, come il precedente è stato suddiviso in tre lotti, senza che dagli atti si evincano fondate ragioni del frazionamento.

Trattandosi, inoltre, di apparecchiature informatiche da destinare agli uffici postali, sembra che la scelta operata, oltre le incongruenze segnalate per l'appalto precedente, ne presenti altre e più vistose tra le quali eventuali problematiche di piena compatibilità tecnica nonché una più complessa attività di manutenzione attesa la diversità delle apparecchiature medesime che determinano, con ogni probabilità, la necessità di avvalersi di altrettante ditte specializzate.

Sotto altro profilo l'unità dell'appalto avrebbe forse stimolato una maggiore concorrenza in ragione della consistenza del prezzo base e della situazione dello specifico settore di mercato nel 1998, connotato da una grave crisi.

- La patologia rilevata attiene già alla stima dell'importo del progetto da affidare, del tutto carente. Ciò non ha consentito di valutare la congruità dell'offerta acquisita. Trattasi di carenze che si ripercuotono, in ultima analisi, sulla economicità della gestione non avendo la competente struttura della Società gli elementi sulla cui base definire la stessa convenienza del prezzo offerto dalle ditte.

8.4 Per quanto riguarda la gestione dell'attività immobiliare, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato Aziendale, (Cfr. nota prot.n. 13725 dell'11 febbraio 1998) e richiesti anche dal Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n.69/96), sono emerse precise responsabilità derivanti dalla non corretta gestione, imperizia e superficialità nella conduzione del settore Patrimonio della Sede Sicilia.

“Superficiali” - secondo l’Ispettorato - “si sono rivelate la definizione del valore commerciale del bene, la determinazione del canone di locazione, l’indicazione delle soluzioni architettoniche e tecnologiche adottate, la stima dei valori, il controllo sulla buona esecuzione delle opere, il controllo sul rispetto delle clausole contrattuali e, in particolare, dei tempi di realizzazione dei lavori, il trasferimento dell’agenzia postale dai vecchi ai nuovi locali, visto la possibilità di adottare soluzioni alternative all’acquisto dei banconi”.

Nella stessa nota l’Ispettorato ha sottolineato che “questo modo di operare dimostra quantomeno un senso di disinteresse sulla corretta ed economica gestione delle risorse dell’Ente che ha condotto alla formalizzazione di un contratto di locazione della durata di sei anni e del costo di oltre cinquecento milioni (per l’esattezza L. 509.280.000) per un immobile stimato del valore di duecento milioni”.

A seguito di detti fatti, sono stati proposti provvedimenti di rimozione dall’incarico, in considerazione dell’imperizia e della superficialità dimostrata, nei confronti del Direttore dell’Area Patrimonio della Sede Sicilia.

Inoltre, è stata proposta l’istituzione presso l’Area Centrale Patrimonio, di un Osservatorio Nazionale sulle locazioni per poter monitorare i dati relativi alle spese sostenute per l’adeguamento dei locali alle necessità funzionali delle agenzie postali, al fine di evitare fenomeni di inefficiente gestione.

- 8.5 Sulla questione relativa alla conclusione del contratto di brokeraggio assicurativo la Corte dei Conti ha segnalato, nelle precedenti relazioni sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente Poste - ora Poste SpA- per gli esercizi 1995-1996-1997, il mancato rispetto della normativa comunitaria in occasione della conclusione del predetto contratto.

Sulle procedure di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo (il cui bando di gara è stato pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1995) si è innestata la complessa questione, in relazione sia a presunti vizi di legittimità nella stessa procedura di scelta, sia ad iniziative in sede giurisdizionale amministrativa (ricorso al TAR del Lazio) esperite da alcune imprese di brokeraggio escluse dalla selezione.

I termini sostanziali delle censure avanzate dalla parte ricorrente (ossia il Raggruppamento di Imprese costituito dalle Società Broker Credit GPA, BPM GPA e GPA SpA) riguardavano essenzialmente la violazione della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi di cui alla Direttiva CEE n. 92/50 (recepita con D.leg.vo 157/95) per aver escluso dalla partecipazione i raggruppamenti temporanei di imprese e per aver prescritto, come requisito essenziale, la circostanza di aver raccolto, su base annuale, un ammontare di commissioni non inferiore a £. 20 miliardi negli anni 1992- 1993 e 1994.

Veniva ipotizzata una violazione del principio della libera concorrenza, tutelato dalla normativa comunitaria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, al quale l'Ufficio Legale dell'allora Ente Poste Italiane (EPI) aveva indirizzato una propria memoria, aveva precisato, a sostegno della legittimità della procedura seguita dall'EPI, che la natura della prestazione da affidare al mediatore assicurativo non fosse tale da far rientrare il servizio richiesto fra le prestazioni di cui all'All. 1 del D.leg.vo n. 157/1992 per le quali è prescritta l'osservanza della disciplina comunitaria, quindi, la procedura di affidamento per la scelta del contraente doveva seguire i canoni dell'evidenza pubblica.

Con ordinanza dell'11 gennaio 1996 la Sez. II bis del TAR disponeva l'ammissione, con riserva, delle Società ricorrenti.

Dalla selezione delle domande di partecipazione è risultata prima classificata la Società Nikols Srl di Milano, la quale con tre lettere

commerciali (del 2-6 e 9 agosto 1996) accettava per adesione l'incarico di analizzare i rischi e predisporre le normative contrattuali a base dell'indicenda gara di appalto per i servizi assicurativi riguardanti l'assicurazione RC Auto, con predisposizione di una polizza per coprire i rischi da furti e rapine subiti dagli accollatari di trasporto postale, nonché l'assicurazione dei dirigenti e quadri aziendali, a norma dei rispettivi contratti di lavoro.

La Commissione incaricata della valutazione della legittimità delle diverse clausole contrattuali predisposte dal broker approvava il bando di gara comunitaria per l'aggiudicazione delle diverse polizze assicurative con procedura accelerata, bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CEE del 25 settembre 1996 e sulla Gazzetta Ufficiale italiana del 30 settembre 1996.

Con sentenza n. 637/97 del 9 aprile 1997 il TAR Lazio accoglieva il ricorso presentato dai Raggruppamenti Temporanei di Imprese in seguito alla sua esclusione a partecipare alla selezione indetta dall'Ente; la lesione giuridica degli aspiranti brokers veniva sanata e, nello stesso tempo, il TAR estendeva la portata degli effetti della propria decisione affermando anche il principio della piena assimilazione dei servizi svolti dai "brokers" alla categoria dei servizi assicurativi, contemplata nell'All.I al D.leg.vo n.157/1995, tra il novero degli appalti per i quali è applicabile integralmente, quando le prestazioni superano il valore di 200.000 ECU, la normativa comunitaria recepita dal richiamato decreto. Inoltre, il TAR Lazio soggiungeva che l'avviso di gara impugnato non poteva essere escluso dall'assoggettabilità alla disciplina comunitaria, non sussistendo la mancanza dell'onerosità dell'appalto, come invece aveva sostenuto la difesa dell'Ente. Infatti, le compagnie assicuratrici, perseguendo lo scopo di lucro, nel determinare il premio assicurativo da offrire all'Ente assicurando, tengono conto anche del compenso provvigionale da corrispondere al broker assicurativo, compenso che

essendo conglobato nei premi assicurativi, va a gravare oltre che sull'assicurazione anche sull'assicurato (il "compenso provvigionale" per uso normativo è posto a carico della compagnia assicuratrice). Di conseguenza, il TAR Lazio ha affermato che "l'appalto pubblico avente ad oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo non possa essere qualificato a titolo gratuito".

Alle iniziative che hanno dato luogo al ricorso giurisdizionale vanno affiancati ulteriori atti stragiudiziali che sono caratterizzati da riserve e critiche circa l'operato seguito dall'Ente per la selezione del broker assicurativo.

Con tali atti gli agenti di assicurazione contestano le scelte operate dall'Ente (ora SpA) circa la volontà di ricorrere alla mediazione di un broker assicurativo per la formulazione delle condizioni contrattuali e la predisposizione del bando di gara in quanto, verrebbe snaturata la funzione del broker poiché questi assumerebbe la posizione di soggetto che, anziché porre in relazione assicurato con assicuratore ed eventualmente assistere il primo nella gestione del contratto, svolgerebbe un compito di assistenza tecnica qualificata per giungere alla mera predisposizione del bando di concorso per l'aggiudicazione delle diverse polizze assicurative ai sensi della normativa vigente.

Gli esposti ribadiscono la nuova ed immotivata violazione, da parte delle Poste Italiane, dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792 che definisce la professione del broker assicurativo. Dal disposto legislativo emerge che l'attività "essenziale" del broker è quella di mettere in relazione l'assicurato e l'assicurando, mentre l'attività di assistenza e consulenza tecnica esercitata dal broker nei confronti del proprio cliente ha carattere strumentale ed accessorio rispetto all'attività principale, che è quella di promuovere i contratti. Pertanto, non è il broker che seleziona e pone in diretta correlazione le imprese assicurative, ma è la stessa

amministrazione procedente che deve farlo secondo le regole di trasparenza e concorsualità.

In attesa di conoscere gli esiti dell'attività giurisdizionale la Corte si riserva di riferire nel corso della prossima relazione.

8.6 Nel corso della seduta del CdA delle Poste del 2 giugno 1999 è stata approvata un'ipotesi di definizione dei rapporti contrattuali tra Telecom Italia e Poste Italiane SpA derivanti dalla Convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra SIP e Amministrazione delle Poste. Sulla validità ed efficacia di tale Convenzione si è venuta a determinare una differente interpretazione fra Poste e Telecom.

Infatti, Telecom ha ritenuto che a seguito dell'intervenuta trasformazione, legge 71/94, dell'Amministrazione postale in Ente Pubblico Economico (oggi Società per Azioni), le agevolazioni indicate nella suddetta convenzione non fossero più applicabili.

Le Poste, invece, hanno mantenuto una posizione opposta sostenendo che, per effetto della suddetta legge (71/94), l'Ente prima e la Società poi erano subentrati in tutti, nessuno escluso, i rapporti attivi e passivi.

Le agevolazioni previste dalla Convenzione riguardavano:

- le c.d. "franchigie telefoniche" e cioè l'esenzione da spese di impianto, trasloco, abbonamento e traffico urbano per gli uffici centrali e periferici di poste;
- le disponibilità di apparecchi presso centri telegrafici di raccolta per svolgere il servizio telegrafico;
- i c.d. "canoni di reciprocità" e cioè canoni agevolati per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi.

La società Telecom nel 1996, con effetto retroattivo, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge di trasformazione di Poste in Ente Pubblico Economico, ha applicato e richiesto a Poste, per i servizi di fonia e teleallarmi, la differenza tra quanto previsto dalle tariffe di convenzione

e le tariffe di legge (circa 250 miliardi di cui 87 miliardi per la fonia e 163 miliardi per i teleallarmi).

La stessa Telecom ha ritenuto, inoltre, di vantare un ulteriore credito di 460 miliardi per:

- forniture di apparati e circuiti trasmissivi per i servizi di dettatura telegrammi e telex;
- circuiti concessi per il servizio bancoposta, postel, tracking e tracing.

Telecom ha fatturato la somma sopraindicata per contenere la propria esposizione ed evitare l'esborso dell'IVA.

L'Ente Poste Italiane, nel 1995, ha aggiudicato a Telecom la gara esperita per la realizzazione della rete dati e fonia.

Il valore della commessa è di Lire 112 miliardi di ricavi da vendite e di Lire 67 miliardi di canoni annui.

Poste ha successivamente richiesto la sospensione delle forniture di apparati di crittografia ritenuti non in linea con l'espansione della rete.

Di tali appalti 9 miliardi sono stati fatturati da Telecom e 27 miliardi risultano ancora da fatturare, per apparati già acquistati.

L'ipotesi di transazione per la definizione dei rapporti contrattuali tra Telecom Italia e Poste Italiane Spa viene di seguito sintetizzata.

1) Innanzitutto, le due società si danno atto che, dalla data di sottoscrizione della transazione, la Convenzione del 1° agosto 1984 deve ritenersi priva di qualsiasi efficacia.

2) Telecom rinuncia al pagamento:

- di quanto fatturato a Poste come congruagli di fonia e teleallarmi;
- di quanto ancora dovuto da Poste per gli apparati di crittografia già installati o da installare per la Rete Trasmissione Dati.

3) Telecom riconosce a Poste la somma di Lire 110.680.014.621, a fronte delle partite ex Iritel.

4) Telecom provvede senza alcun corrispettivo specifico ad effettuare tutti i necessari interventi per la realizzazione e ottimizzazione dei circuiti trasmissivi di dati e fonia di Poste.

5) Poste si impegna a riconoscere a Telecom:

- le partite correnti pari a Lire 117 miliardi al 31 agosto 1998;
- la somma di lire 143.717.314.745 a saldo e stralcio di ogni pretesa vantata relativamente alla Convenzione suddetta;
- la somma onnicomprensiva e forfettaria di lire 10 miliardi al mese a partire dal 1° settembre 1998 e fino al 31 dicembre 2000 per tutto il traffico relativo alla telefonia fissa e trasmissione dati senza limiti di quantità.

Con la transazione si dovrebbe chiudere definitivamente il contenzioso con Telecom con significativi vantaggi per Poste consistenti in:

- una sensibile decurtazione del credito già fatturato da Telecom;
- la rinuncia, da parte di Telecom, al credito per i circuiti di bancoposta, postel, ecc. e per la fornitura degli apparati trasmissivi per la dettatura dei telegrammi ecc.
- il pagamento delle somme dovute a Poste per le partite ex Iritel;
- l'ottimizzazione e la razionalizzazione della rete Trasmissione Dati Poste;
- l'eliminazione di quanto preteso da Telecom per gli apparati di crittografia;
- un canone forfettario per tutto il traffico fonia e dati di Poste, indipendentemente dalla quantità del traffico.

Sugli esiti della transazione in argomento la Corte si riserva di riferire nella prossima relazione.

9. Sistemi di controllo

A) Governativi

9.1 L'avvenuta trasformazione dell'Azienda Poste Italiane da Ente pubblico economico in Società per Azioni (con effetto dal 1 marzo 1998) ha inciso anche sull'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo degli Organi di Governo.

Infatti, il mutato quadro normativo conferisce una particolare posizione al Ministero del Tesoro (uno dei due Ministeri vigilanti) in quanto Azionista Unico intestatario di n. 2.561.000.000 azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle Comunicazioni (Cfr. Delibera CIPE).

Il Ministro delle Comunicazioni - con nota GM.237/98 del 9 giugno 1998- ha ravvisato l'esigenza di una sollecita ridefinizione del Piano d'Impresa, a suo tempo presentato dall'Ente Poste Italiane e ritenuto inadeguato. Tale esigenza è stata rappresentata anche dal Ministro del Tesoro, "nella prospettiva di una compiuta e rapida realizzazione di tutte le condizioni necessarie per il riassetto dell'impresa e per il conseguimento di adeguati standard nella prestazione dei servizi, ivi compresa la stipulazione tempestiva del nuovo contratto di programma".

L'Amministratore Delegato ha presentato il nuovo Piano d'Impresa nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 1998.

Il Ministro delle Comunicazioni, con lettera del 18 agosto 1998, ha fatto pervenire al Consiglio di Amministrazione il suo assenso al nuovo Piano di Impresa, valutato coerente sia dal punto di vista delle regole formali che da quello delle strategie e degli obiettivi della Società.

Anche il Ministro del Tesoro ha manifestato grande attenzione verso questo importante documento considerato, nel suo complesso, coerente con le caratteristiche del mercato di riferimento di Poste Italiane SpA.

Con nota del 28 ottobre 1998 il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E. ha comunicato l'approvazione del Piano di Impresa 1998-2002 deliberato dalla Società in data 7 ottobre 1998. Già in quella occasione, l'Azionista Unico - attraverso il suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione - aveva espresso una valutazione positiva al Piano, riconoscendo che " le azioni prospettate sembrano essere idonee alla risoluzione dei principali problemi che caratterizzano la situazione delle Poste Italiane SpA ed appaiono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati di sviluppo e risanamento economico e gestionale della Società".

Una fitta corrispondenza è intercorsa fra Ministero delle Comunicazioni e Poste SpA per una tempestiva stipulazione del nuovo Contratto di Programma: a tutt'oggi però nulla è stato definito e continua ad operare, **in regime di prorogatio**, il contratto di programma, scaduto il 31 dicembre 1996.

Il Ministro delle Comunicazioni, nella nota n.183 del 14 maggio 1998 ha ricordato che "il tempo trascorso dalla scadenza del precedente contratto, stipulato nel gennaio 1995, rende ormai improcrastinabile la definizione del nuovo contratto". Successivamente il Ministro (Cfr. nota GM.272/98 del 2 luglio 1998) ha osservato che lo slittamento del Piano di Impresa al triennio che si conclude con l'anno 2002 può comportare il rischio di una sfasatura degli obblighi da assumere con il contratto di programma rispetto agli obiettivi indicati nelle linee guida per il risanamento e lo sviluppo aziendale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, che indica i risultati da raggiungere in tema di qualità e caratteristiche dei servizi prestati, sviluppo della domanda, produttività e costi unitari di produzione.

L'oggetto del contratto di programma è la regolamentazione delle prestazioni reciproche tra Stato e Azienda che attengono a quella attività

di servizio pubblico che la Società non renderebbe o renderebbe a condizioni diverse se fosse in tutto e per tutto un'impresa operante in una logica di mercato. Infatti, l'impresa assume per legge degli oneri di socialità che comportano un insieme di prestazioni in ordine alle quali interviene lo Stato definendo l'oggetto, la qualità ed il corrispettivo delle prestazioni rese.

Sulla bozza del nuovo contratto di programma è stata raggiunta una sostanziale convergenza sui contenuti normativi ad eccezione di alcune modifiche che il Ministro delle Comunicazioni ritiene debbano essere adottate rispetto al quadro normativo vigente e all'indirizzo politico espresso recentemente (Cfr. nota GM 357/98 del 1 settembre 1998).

Il Ministero delle Comunicazioni è intervenuto (Cfr. nota DGRQS/I/COM/345 del 9 aprile 1998) su un tema di grande attualità in questi giorni (il recepimento da parte del Governo del decreto di attuazione della Direttiva 97/67/CE nell'ordinamento interno) sugli adempimenti relativi alla trasparenza contabile in applicazione della precitata Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

Secondo i contenuti della Direttiva 97/67/CE i fornitori del servizio universale debbono effettuare una contabilità interna nella quale si tengano conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato ed una contabilità separata per i servizi non riservati. Inoltre, la contabilità per i servizi non riservati dovrebbe distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte.

Nella suddetta nota la DGRQS del Ministero delle Comunicazioni sottolinea che già nel Contratto di programma 1994/1996 l'EPI con l'art. 11, primo e secondo comma si era impegnato "ad adottare un sistema di contabilità separata su conti separati chefosse idoneo a garantire

condizioni di effettiva concorrenza nei settori postali”, inoltre, “il sistema di rilevazione contabile e di rappresentazione dei risultati economici deve permettere la separazione contabile tra i servizi svolti dall’Ente, siano essi riservati o non, e consentire, in particolare, la verifica della **insussistenza dei sussidi incrociati**”.

La richiesta di adottare un sistema di contabilità separata assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che la normativa, sia nazionale che comunitaria, prevede forme di compensazione finanziaria a carico dell’erario e dei concorrenti nell’area del servizio universale a fronte di oneri derivanti dagli obblighi di servizio. La DGRQS conclude rammentando, in proposito, “i rilievi mossi dalla Corte dei Conti nella relazione sul bilancio 1996 e i possibili eventi contenziosi con le Autorità comunitarie che in base agli artt. 92 e 93 del Trattato hanno inteso formulare una serie di richieste di chiarimenti in ordine alla possibile sussistenza di un’ipotesi di aiuto di Stato a favore della Società Poste”.

- 9.2 L’annuncio dato alla stampa dell’iniziativa di Mail Express di entrare in funzione il giorno 13 luglio 1998 - presentatasi come **“una posta privata, una rete alternativa alle Poste Italiane”**- ha indotto l’Amministratore Delegato a chiedere al Ministro delle Comunicazioni (con nota UP3/4867 del 30 giugno 1998) di esercitare, ai sensi della normativa vigente, il proprio potere-dovere di svolgere atti ispettivi, ed eventualmente di repressione, nei confronti di ogni violazione della sfera di riserva postale.

In proposito, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 14 gennaio 1999, ha deliberato che il depliant diffuso dalla Mail Express Srl **costituisce fattispecie di pubblicità ingannevole**, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 lettere a) e c) del D. Lgs. N. 74/92 e, pertanto, **ne ha vietato l’ulteriore diffusione**.

9.3 Nel confermare la competenza esclusiva per il controllo sulle violazioni della privativa postale e l'esercizio dei poteri ispettivi e sanzionatori, il Ministro delle Comunicazioni ha precisato (nella nota GM 278/98 del 6 luglio 1998) che è prevista l'istituzione di un servizio ispettivo a livello centrale e periferico con il compito di accertare violazioni nell'ambito dei servizi postali. Il Dicastero ha inoltre comunicato, nella stessa nota, di aver raggiunto un'intesa con il Ministero dell'Interno per un'ipotesi di collaborazione con l'apposita specialità della Polizia di Stato che opererà presso il Ministero delle Comunicazioni.

In tale prospettiva, l'Autorità di vigilanza ha chiesto di conoscere notizie in merito alla consistenza delle unità di personale della polizia postale attualmente presenti sul territorio presso le direzioni di sede e filiale della società e se, al di fuori di specifici rapporti convenzionali, vengono sostenuti costi per il suddetto personale.

9.4 Tale richiesta trova spunto anche dalle considerazioni del Collegio Sindacale, contenute nel verbale n. 6 del 2 giugno 1998 dove vengono riportati i risultati della verifica compiuta dai sindaci il giorno 15 maggio 1998 presso la Filiale di Roma. I sindaci hanno riscontrato quanto segue:

- presso la Filiale di Roma risultano distaccate n. 227 unità di Polizia Postale che occupa n. 30 stanze presso i locali di Via della Mercede n. 96;**
- i costi sostenuti per detto personale sono a carico del bilancio della Società (che nell'esercizio 1997 per la Filiale di cui si parla sono stati di £. 1.249.752.233);**
- ai suddetti costi (premi produzione, lavoro straordinario, missioni, contributi a carico della società) si debbono aggiungere quelli per l'acquisto, la manutenzione ed i consumi (circa 3.000 litri di carburante al mese) relativi a n. 22 autovetture.**

Da una tabella riassuntiva di spesa nel budget dell'anno 1998 per la polizia postale è stata prevista una spesa globale pari a £. 8,7 miliardi.

9.5 Per completare il quadro della vigilanza governativa occorre ricordare che il Ministero del Tesoro (nella nota Prot. N. 129371 dell'8 marzo 1999) approvando il bilancio dell'esercizio 1997, deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 26 febbraio 1998- in vista della trasformazione dell'Ente in Società per azioni- rileva che non si discosta significativamente da quelli del triennio precedente, sia per i risultati gestionali che per l'impostazione del sistema amministrativo-contabile.

In particolare, si evidenzia l'inadeguatezza delle scritture contabili e delle procedure di rilevazione sistematica dei fatti amministrativi che ha determinato la necessità di rettifiche; la contabilità risulta ancora parzialmente informatizzata e non permette di ottenere dati contabili in tempo reale anche per ciò che concerne gli adempimenti fiscali.